



Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22/12/2018

COMUNE DI LA LOGGIA

Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

INDICE

<u>ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2 – PRINCIPI COMUNI.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 3 – LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 4 – MODALITA ' D I ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA</u>	<u>3</u>
<u>ART. 5 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA.....</u>	<u>4</u>
5.1 Affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro	4
5.2 Affidamento diretto	4
5.3 Affidamento diretto in adesione a convenzioni o accordi quadro	5
5.4 Procedura negoziata	5
<u>ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SUCCESSIVA VERIFICA</u>	<u>6</u>
6.1 Requisiti di ordine generale	6
6.2 Requisiti di ordine speciale	7
6.3 Procedimento di verifica dei requisiti	7
6.4 Controlli a campione	8
<u>ART. 7 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE.</u>	<u>8</u>
7.1 Criteri di individuazione	8
7.2 Principio di rotazione	8
7.3 Operatore economico uscente	9
7.4 Elenco operatori economici	9
7.5 Indagini di mercato	9
7.6 Sistemi telematici di e-procurement	10
<u>ART. 8 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - ORDINE DI ACQUISTO</u>	<u>10</u>
8.1 Tipologia di contratto	10
8.2 Caratteristiche del contratto	11
<u>ART. 9 – NORME FINALI.....</u>	<u>11</u>
<u>ART.10 – NORMA DI RINVIO.....</u>	<u>12</u>
<u>ART.11 – ENTRATA IN VIGORE.....</u>	<u>12</u>

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, con le Linee Guida n. 4, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 (cd. decreto correttivo) con delibera n.206 del 01 marzo 2018.

1.2 Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

ART. 2 – PRINCIPI COMUNI

2.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e, in particolare nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2.2 Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

2.3 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

ART. 3 – LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE

3.1 Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'art. 36, comma 2 del Codice, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

3.2 Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art. 35, comma 3, del Codice.

ART. 4 - MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA

4.1 Tutte le acquisizioni sotto soglia di lavori, beni e servizi possono essere effettuate mediante:

- procedura di affidamento diretto per importi fino a 40.000 euro;
- procedura negoziata:
 - con almeno cinque operatori economici, se presenti, per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
 - con almeno dieci operatori economici, se presenti, per i lavori di importo superiore a 40.000 ed inferiore a 150.000 euro;

- con almeno quindici operatori economici, se presenti, per i lavori di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

4.2 Tutte le procedure di acquisizione sotto soglia di cui al presente articolo prendono avvio con la determina a contrarre, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. La determina a contrarre contiene almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro resta ferma l'applicazione dell'art. 32 comma 2, secondo periodo, del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017.

ART. 5 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA

5.1 Affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro

1. Ai sensi della normativa vigente gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro possono essere conclusi tramite affidamento diretto motivato, senza necessità di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici.

2. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:

- tempestività nella individuazione dell'operatore economico
- tempestività dell'erogazione della prestazione
- continuità rispetto a una precedente prestazione
- miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

Tale scelta, può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il presente Regolamento nella determinazione a contrarre o atto equivalente.

3. Resta salva la possibilità, anche per la soglia di valore di cui al comma 1, di fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, quando tale ricorso assicuri maggiormente la celerità ed economicità dell'affidamento.

5.2 Affidamento diretto

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo **inferiore a 40.000 euro**, può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori in amministrazione diretta, in conformità a quanto previsto all'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..

2. Nel caso in cui la procedura sia espletata tramite il Mercato Elettronico (MePa), si utilizza lo strumento della Trattativa diretta.

3. Se il Responsabile Unico del Procedimento intende procedere alla consultazione di più operatori economici, la stessa viene avviata con la trasmissione di una Richiesta di Preventivo che riporti sinteticamente i seguenti elementi essenziali:

- l'oggetto della prestazione, le relative specifiche tecniche ed eventuale importo massimo dell'affidamento, qualora sia determinabile;
- il termine per la presentazione del preventivo, alla quale siano allegati i seguenti documenti:
 - a) Modello di Offerta (nel caso di affidamento non effettuato tramite sistemi telematici di e-procurement),

- b) Ordine Diretto di Acquisto – ODA (nel caso di affidamento effettuato tramite sistemi telematici di e-procurement, quali ad esempio il MePa),
- c) Condizioni particolari di contratto.

4. Ai fini dell'individuazione dell'operatore economico è possibile ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. Il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque il procedimento migliore.

5. All'esito dell'attività di valutazione delle offerte, il Responsabile del procedimento, riscontrati il possesso da parte dell'operatore selezionato dei requisiti soggettivi richiesti, della rispondenza dell'offerta all'interesse pubblico che si intende soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte e della congruità economica del preventivo medesimo, propone alla stazione appaltante la sottoscrizione del contratto o dell'Ordine di Acquisto, che avviene con le modalità previste al successivo art. 8.

5.3 Affidamento diretto in adesione a convenzioni o accordi quadro.

1. Nell'espletamento delle procedure semplificate così come disciplinate dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida n.4 citate, il Responsabile Unico del Procedimento individua il privato contraente tramite l'utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, secondo le seguenti ulteriori modalità:

- a) adesione alle convenzioni attive sulla piattaforma nazionale di Consip S.p.A. ovvero sulla piattaforma regionale di S.C.R. Piemonte, che fungono, comunque, da limite massimo di riferimento per i parametri prezzo-qualità;
- b) accordi quadro, conclusi tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare per un periodo non superiore a quattro anni per gli appalti nei settori ordinari, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso le quantità previste in base al fabbisogno presunto del settore o dei settori interessati.

5.4 Procedura negoziata

1. Il ricorso alla procedura negoziata in luogo della procedura aperta ordinaria è consentito nei seguenti casi:

- **servizi e forniture** di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.);
- **lavori** di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 (art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.);
- **lavori** di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 (art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.).

2. L'affidamento di lavori di importo superiore a 150.000 ed inferiore ad 1.000.000 di euro nonché di servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria avviene per mezzo della Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3. Nelle procedure negoziate di cui al presente paragrafo, il numero di operatori economici da invitare, è stabilito in base all'importo della procedura, così come riportato al precedente art. 4.1, e individuati attraverso apposite indagini di mercato, Elenco operatori economici o Sistema

telematico di e-procurement, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e con le modalità previste al successivo art.7.

4. La consultazione di un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla legge può avvenire nel caso di assenza di ulteriori operatori idonei, attestata dal Responsabile del Procedimento, all'esito del procedimento di individuazione prescelto, le cui risultanze sono indicate in apposito verbale.

5. La procedura negoziata è avviata con l'invio di Richieste di offerta, preferibilmente sottoscritta digitalmente, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, nel caso di procedura espletata tramite mercato elettronico, mediante lo strumento della "RdO".

6. La Richiesta di Offerta deve contenere almeno i seguenti elementi:

- l'oggetto della prestazione, le relative specifiche tecniche e l'importo a base di gara;
- il termine e le modalità per la presentazione delle offerte;
- il termine di validità delle offerte stesse;
- le eventuali garanzie richieste;
- i requisiti per la partecipazione;
- il criterio di aggiudicazione, con indicazione degli elementi di valutazione, nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la misura delle penali
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento ed essere accompagnata dai seguenti allegati:

1. Schema di dichiarazione per la partecipazione alla procedura ovvero DGUE;
2. Schema di offerta tecnica (nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Schema di offerta economica;
4. Schema di contratto
5. Capitolato tecnico, se predisposto
6. Eventuali condizioni particolari di contratto.

7. Le offerte sono acquisite agli atti in modo da garantirne la segretezza fino allo spirare del termine per la presentazione delle stesse.

8. Rimane ferma la facoltà per la Stazione Appaltante, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale e comunque, nel contemperamento dei principi di libera concorrenza, trasparenza e pubblicità, con quelli di economicità, tempestività e proporzionalità, di esperire una procedura aperta di rilievo nazionale. In tale caso, la procedura sarà soggetta agli obblighi di pubblicità e comunicazione degli appalti in ambito nazionale, previsti all'articolo 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SUCCESSIVA VERIFICA

Il possesso dei requisiti generali e speciali avviene secondo quanto disposto dal punto 4.2 delle citate Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C..

6.1 Requisiti di ordine generale

1. Gli Operatori economici selezionati e invitati a partecipare alle procedure devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., e

soddisfare i criteri di selezione, eventualmente fissati dalla Stazione Appaltante per ciascuna procedura ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

6.2 Requisiti di ordine speciale

1. In ragione della rilevanza e della complessità della procedura, il Responsabile Unico del Procedimento valuta di stabilire requisiti speciali per la partecipazione (di idoneità professionale; di capacità economico finanziaria, o tecnica e professionale), congrui rispetto all'oggetto dell'affidamento e alle caratteristiche del mercato di riferimento, così da consentire la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni.

2. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. (paragrafo Linee Guida 4.2.4).

6.3 Procedimento di verifica dei requisiti

1. Per gli affidamenti diretti di importo **fino a 20.000,00 euro** sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, così come previsto nelle Linee Guida ANAC n.4 (paragrafi 4.2.2 – 4.2.3).

2. Il Responsabile Unico del Procedimento procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, e speciali, ove previsti.

3. Prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, il Responsabile Unico del Procedimento procede comunque alla verifica dei requisiti di ordine generale, in modalità semplificata così come sinteticamente riportate nella Tabella riepilogativa allegata al presente Regolamento sub. A).

4. Resta ferma la possibilità, per il Responsabile Unico del Procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, tutte le verifiche ritenute opportune.

5. Per gli affidamenti diretti di importo **superiore a 20.000,00 euro**, prima di stipulare il contratto nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, il Responsabile Unico del Procedimento procede alle verifiche del possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività a rischio di infiltrazione mafiosa (ex articolo 1, comma 52 e 53, legge n. 190/2012).

6. In caso di ricorso al mercato elettronico, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è effettuata su un campione significativo, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario, come disposto dall'art. 36, comma 6-bis, D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

6.4 Controlli a campione

1. In relazione agli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, non effettuati tramite ricorso al Mercato elettronico, ed in attuazione a quanto indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le citate Linee Guida n.4 in merito all'effettuazione di controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, con il presente Regolamento si stabilisce che:

- Ciascun ufficio in relazione agli affidamenti dal medesimo operati, procederà ad effettuare la verifica di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la frequenza di una pratica ogni dieci, controllando, pertanto, a campione integralmente il 10% (dieci per cento) degli affidamenti.
- La cronologia dei controlli prende come riferimento l'ordine di richiesta, su un campione casuale, di CIG/smartCIG da parte di ciascun Ufficio nell'anno solare di riferimento. I controlli vanno effettuati entro il 1° trimestre dell'anno successivo.
- Rimane comunque salva la facoltà dell'Ufficio di effettuare controlli di carattere più esteso o su un campione più ampio.

ART. 7 – INDIVIDUZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE

7.1 - Criteri di individuazione

1. La Stazione Appaltante seleziona la rosa degli operatori economici da invitare alle procedure ricomprese nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. nonché del principio di rotazione, consultando alternativamente i seguenti canali:

- a. elenchi di operatori economici appositamente costituiti;
- b. indagini di mercato;
- c. sistema telematico di e-procurement.

2. In ragione della procedura di affidamento per estrarre la rosa degli operatori economici dovrà essere utilizzato il criterio di cui all'art. 5 del presente Regolamento così riassunto:

- affidamento diretto (rif. art. 5.2) l'operatore può essere individuato con uno dei canali sopra citati ;
- procedura negoziata (rif. art. 5.4) almeno cinque operatori (nel caso di servizi o forniture) ovvero dieci (nel caso di lavori di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000) ovvero quindici (nel caso di lavori di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria) eventualmente estratti con sorteggio tra gli operatori individuati con uno dei canali sopra citati.

7.2 – Principio di rotazione

1. Si applica il principio di rotazione solo a fronte di precedenti commesse rientranti nello stesso settore merceologico rispetto a quelle di cui trattasi (ovvero procedure aventi lo stesso oggetto e stesse fasce di valori).

2. La rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

3. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito di derogare, con scelta sinteticamente motivata, alla rotazione.
4. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico non affidatario nel precedente affidamento.

7.3 – Operatore economico uscente

1. L'affidamento o il reinvito all'operatore economico uscente, deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà motivare la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

7.4 – Elenco operatori economici.

1. Ogni singolo ufficio può individuare gli operatori economici da invitare, costituendo propri elenchi, distinti per singole categorie merceologiche o fasce di importo, secondo le modalità indicate nei paragrafi 5.1.6 e successivi delle Linee Guida n.4.
2. Per l'individuazione degli operatori economici il Comune, può avvalersi, in virtù di apposito accordo, dell'elenco degli operatori economici di altra amministrazione o centrale di committenza di riferimento o di quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A..

7.5 - Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze del Comune. Tale fase non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento dell'indagine di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. L'indagine di mercato è svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dal Comune, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.
2. Per gli affidamenti di importo fino a 40.000 euro, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, senza pubblicazione di apposito avviso, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
3. Per gli affidamenti con ricorso a procedure negoziate (art.5.4), l'indagine di mercato avviene previa pubblicazione di un avviso sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi di gara e contratti", per una durata minima di 15 giorni.

4. Nei casi di motivate ragioni di urgenza, la durata della pubblicazione può essere ridotta fino a 5 giorni.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla tipologia e alla complessità del lavoro, servizio o fornitura da affidare, può prevedere forme aggiuntive di pubblicità del suddetto avviso.

6. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato, deve contenere:

- gli elementi essenziali dell'appalto e il valore della procedura;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste agli operatori economici ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati e il criterio che sarà utilizzato per selezionare, tra quelle che hanno manifestato interesse, gli operatori economici da invitare alla procedura;
- le modalità e i termini di presentazione delle manifestazioni d'interesse.

7. Decorso il termine per le manifestazioni d'interesse, il Responsabile Unico del Procedimento verifica la rispondenza delle dichiarazioni fornite dagli operatori economici che hanno manifestato interesse.

8. Nel caso in cui il numero di operatori che ha manifestato interesse (ed ammessi a tale fase) sia superiore al numero massimo indicato nell'avviso, il Responsabile Unico del Procedimento procede – tramite pubblico sorteggio, anche effettuato con strumenti informatici che garantiscano la casualità della scelta - alla selezione degli operatori nella misura del numero massimo.

9. L'esito della selezione viene pubblicato sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi di gara e contratti".

7.6 – Sistemi telematici di e-procurement

1. La rosa di operatori economici da invitare alle procedure espletate tramite ricorso al portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione di CONSIP, mediante la piattaforma del Mercato Elettronico a livello nazionale (MePa), ovvero regionale (SCR Piemonte), è individuata, attraverso le piattaforme medesime, nell'ambito degli iscritti nella categoria merceologica e per la fascia d'importo di riferimento, in funzione della procedura da indire e, ove questa sia composta di un numero di operatori superiore a quello indicato nella determina a contrarre, applicando il criterio della rotazione ovvero anche tramite sorteggio.

2. In presenza di un elevato numero di iscritti, la rosa di operatori da invitare può essere individuata, con le medesime modalità di cui sopra, tra quelli presenti negli eventuali elenchi tenuti dalla stazione appaltante, di cui al punto 7.4, od individuati a seguito di indagine di mercato, di cui al punto 7.5, abilitati ad operare sulle piattaforme suddette ed iscritti nella categoria merceologica e per la fascia di riferimento.

ART. 8 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO/ ORDINE DI ACQUISTO

8.1 - Tipologia di contratto

1. All'esito delle procedure espletate tramite il ricorso al Mercato Elettronico viene sottoscritto digitalmente un Ordine di Acquisto.

2. Ove non si ricorra a tali procedure, la stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, avviene:

- per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
- per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, la stipula del contratto avviene in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune o mediante scrittura privata.

8.2 - Caratteristiche del contratto

1. Il contratto, a prescindere dalla sua forma (come descritto al punto 8.1) può indicare i livelli di servizio e le penali da applicare nel caso di ritardato o inesatto adempimento, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al livello qualitativo della stessa.
2. Il contratto disciplina, altresì, i termini e le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza.
3. Il contratto, relativamente agli affidamenti inferiori a 20.000 euro, deve contenere specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti (art. 6.3 del presente Regolamento):
 - a) la risoluzione del contratto, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) la segnalazione del fatto alle competenti Autorità (falsa dichiarazione) e all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - c) l'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
3. Il contratto deve, altresì, contenere il richiamo a quanto indicato all'art. 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti in merito alla ritenuta dello 0,50 per cento da operarsi sull'importo netto progressivo delle prestazioni dovute.
4. Al contratto di importo superiore a 20.000,00 euro, deve essere allegato il "Patto di integrità" (debitamente sottoscritto) secondo il modello approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 84 in data 09/09/2014 in attuazione all'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 (anticorruzione).
5. Il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, non si applica nelle seguenti ipotesi:
 - a) per tutti i contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria
 - b) per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro.
6. Le spese e gli oneri fiscali connessi e conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 9 – NORME FINALI

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. A tal fine potranno essere utilizzati la posta elettronica certificata

(P.E.C.) e piattaforme di e-procurement delle centrali aggregatrici. L'Ente potrà inoltre dotarsi di propria piattaforma per la gestione delle gare telematiche.

ART. 10 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.vo 18 aprile 2016 n.50 - Codice dei Contratti Pubblici e successivi regolamenti attuativi, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che, tempo per tempo, risulteranno applicabili.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Entro 30 giorni dall'approvazione sarà pubblicato integralmente sul sito internet del Comune di La Loggia (www.comune.laloggia.to.it) nella sezione “Comune” – *Regolamenti*.

**Tabella riepilogativa dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i)
per affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 20.000,00
Indicazioni operative per le relative verifiche**

fino a 5.000 euro	da 5.001 a 20.000 euro	Strumento	Modalità	Cause di esclusione
SI	SI	Casellario informatico presso ANAC	Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC – Servizio Casellario Imprese	Art. 80, comma 5, lett. a), c), f), g), h), l), m)
SI	SI	INPS/INAIL - DURC	Si richiede on line sul sito dell'INPS o INAIL ovvero direttamente agli enti previdenziali (Inarcassa ecc) non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale	Art. 80, comma 4 – regolarità contributiva
SI	SI	White list	Consultazione della White list della Prefettura dove l'operatore economico ha la sua sede.	Art. 80, comma 2, primo periodo. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.
NO	SI	Casellario Giudiziale	Richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale di Torino, per l'ottenimento del certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 21 DPR n. 313/2002. Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..	Art. 80, comma 1, lett. a),b),b-bis),c),d),e),f),g)

Fino a 5.000 euro	da 5.001 a 20.000 euro	Strumento	Modalità	Cause di esclusione
NO	SI	Agenzia delle Entrate	Richiesta (a mezzo PEC) all'Agenzia delle Entrate dove ha sede l'operatore economico	Art. 80, comma 4 - omesso pagamento di imposte e tasse
NO	SI	Infocamere	Richiesta visura presso Infocamere	Art. 80, comma 5, lett. b)